

COMUNE DI NUS
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**REGOLAMENTO INTERNO PER EVASIONE PRATICHE
EDILIZIE CONNESSE AGLI EQUILIBRI FUNZIONALI**

approvato con delibera C.C. n. 36 del 25.06.1993

INDICE

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5

Art. 1

Oltre al protocollo ordinario, che numera le pratiche in ordine alla data di presentazione, per le istanze di concessione edilizia soggette a verifica degli equilibri funzionali in genere, viene attribuito, ai fini di una corretta applicazione del sistema, un numero progressivo di protocollo speciale, che determina l'ordine di rilascio mano a mano che l'equilibrio lo consenta ai sensi dell'art. 14 delle N.T.A. e fino all'esaurimento della capacità venutasi a determinare.

Art. 2

Il numero di protocollo speciale viene attribuito esclusivamente quando la pratica è completa di tutti gli elaborati richiesti dal R.E. e quindi alla data di presentazione, se sussiste il requisito, o a quella di successiva integrazione della documentazione.

Art. 3

Le pratiche vengono istruite e, qualora non debbano essere al definitivo respinte, vengono concluse con il rilascio della concessione, se già esiste disponibilità in relazione al rapporto di cui all'art. 14 delle N.T.A. o con provvedimento attestante l'assentibilità al momento del futuro verificarsi di disponibilità di volumi residenziali.

In questa seconda ipotesi, una volta sopravvenuto il presupposto, si provvede alla determinazione degli oneri ed al rilascio, seguendo l'ordine di iscrizione nel protocollo speciale e sempreché, nel frattempo, non siano mutate le prescrizioni urbanistiche che pongano l'intervento in contrasto, anche per effetto del regime di salvaguardia.

Art. 4

Qualora l'istruttoria delle pratiche renda opportuna la richiesta di ulteriori documenti, in aggiunta a quelli richiesti dal R.E., o l'adeguamento dell'intervento progettato a nuove disposizioni urbanistiche o edilizie sopraggiunte, viene fissato un termine congruo per la loro presentazione, stabilito, in assenza di specifiche prescrizioni, in giorni 30.

Art. 5

Nel caso in cui l'interessato non provveda nel termine assegnato, salvo che il ritardo sia dovuto a seguito di richiesta di pareri o nulla osta o altri documenti da richiedersi presso le Pubbliche Amministrazioni, la pratica perde il numero del protocollo speciale, e quindi riattribuito, come istanza, alla presentazione dei documenti richiesti.

Nus, lì 29 ottobre 2002